

LA GIUNTA MUNICIPALE

PRESO ATTO CHE con l'art. 163 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono stati trasferiti che sono stati trasferiti ai Comuni, fra le altre funzioni e compiti, quelli relativi al rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari di cui all'art. 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni (che continuano a rimanere di esclusiva competenza dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza)

RICORDATO che l'art. 116 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 stabilisce che il Questore "può" discrezionalmente "subordinare il rilascio di licenza" di agenzia d'affari di cui all'art. 115 "al deposito di una cauzione determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata";

CONSIDERATO che l'attività di agenzia d'affari non è più soggetta a rilascio di licenza, ma che, nell'ottica della semplificazione amministrativa ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto del Ministero dell'Interno 02.02.1993 n. 284, tale attività può essere svolta previa presentazione di dichiarazione d'inizio attività, il cui procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione, ai sensi dell' art. 19 della Legge n. 241/1990;

FATTO PRESENTE che la sentenza della Corte Costituzionale del 25 luglio 2001, n. 290, in merito alle specifiche incombenze delle agenzie d'affari "trasferite" ai Comuni, ha stabilito che "*il conferimento ai Comuni delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alle agenzie di affari ai sensi dell'art. 163 ... fa venir meno le competenze in materia dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza*".

VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze 28.12.1995, pubblicato sulla G.U. 30.12.1995 n. 303, con il quale si prevede l'abolizione della tassa di concessione governativa relativa all'attività di agenzia d'affari;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112 e successivi D.D.P.C.M. attuativi, concernenti il trasferimento agli Enti Locali di varie funzioni di Polizia Amministrativa e visto, in particolare, il D.P.C.M. 21.03.1998;

VISTO il D.P.R. 28.05.2001 n. 311;

VALUTATO che l'art. 116 del vigente T.U.L.P.S., relativo alla possibilità per il soggetto pubblico competente al rilascio di richiedere una cauzione che, oltre ad essere collegata ad un atto autorizzatorio oggi non più esistente, è indicata nel testo originario come facoltativa e considerato che tale adempimento costituisce un aggravio di procedimento ed un onere per il privato operatore, al quale non corrisponde più un sostanziale interesse pubblico;

REPUTATO quindi che la cauzione di cui sopra è una scelta discrezionale dell'autorità amministrativa competente e di fatto ormai non più applicata dalla maggioranza dei comuni,

anche a seguito dell'indirizzo espresso dall'ANCI su tale punto, in quanto incompatibile con la logica di semplificazione e di liberalizzazione amministrativa, ed in particolare con il regime della denuncia di inizio attività, ed in contrasto con una concezione sempre meno autoritaria dei rapporti tra operatore economico privato e pubblica amministrazione;

RITENUTA la propria competenza a deliberare, in quanto trattasi di determinazione con valore regolamentare;

CON voti favorevoli unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

Non subordinare a deposito cauzionale infruttifero o fidejussione bancaria o assicurativa l'esercizio dell'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.